



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr° 16

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

11 Marzo 2025

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 21 febbraio 2025, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Giovanni Paolo Bertolini	Componente
Avv. Luca Di Gregorio	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo in data 3/2/2025, pervenuto in pari data, prot. n. 582, del Sig. Francesco Davide Di Fraia, preparatore fisico della Rugby Parma 1931 Soc. Coop. Dil., rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Vender, avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Emilia-Romagna, nella riunione del 29 gennaio 2025, Comunicato GSR/UNDER18/12, pubblicato in pari data, con cui, in relazione alla gara del Campionato Under 18, fase interregionale, girone 1, ASD Pesaro Rugby v Rugby Parma FC 1931 Soc. Coop. Dil., disputata in data 26/1/2025, ha inflitto allo stesso Sig. Di Fraia, preparatore atletico della predetta società Rugby Parma FC, quattro mesi di interdizione (dal 26/1/2025 al 25/5/2025 compresi) per le infrazioni di cui all'art. 28/1, lett. b), (proteste arbitro), e lett. c), (comportamento irrispettoso), del Regolamento di Giustizia.

FATTO

Con il reclamo *de quo* il sig. Francesco Davide Di Fraia, rappresentato e difeso come in atti, ha impugnato il provvedimento in epigrafe chiedendo, previa sospensione *inaudita altera parte* della sanzione irrogata, l'annullamento della stessa in quanto illegittima e, in via subordinata, in considerazione dell'assenza di precedenti sanzionatori a carico dello stesso reclamante, la

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italo - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

riforma della decisione del Giudice Sportivo nei soli limiti edittali previsti dall'art. 28/1, lett. c), del Regolamento di Giustizia.

A fondamento della dispiegata impugnazione, parte reclamante poneva l'assoluta inesistenza di condotte integranti le fattispecie di cui alle lettere b) e c) dell'art. 28, come desumibile dalla ricostruzione del fatto contenuta nel referto arbitrale, in quanto il sig. Di Fraia si rivolgeva, gridando, ai propri giocatori per comunicare indicazioni tecniche e mai agli ufficiali di gara né alla squadra avversaria.

Era precisato, inoltre, che ciò avveniva in momenti dell'incontro tali da non turbare la concentrazione dei giocatori, e che il Sig. Di Fraia aveva spontaneamente abbandonato il terreno di gioco all'esito dell'espulsione mai mancando di rispetto nei confronti dell'arbitro.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 14 febbraio 2025, comunicata in pari data, respinta la richiesta di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato in considerazione dell'assenza del *periculum in mora*, fissava la camera di consiglio per il giorno 21 febbraio 2025, da tenersi in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom. Nella predetta camera di consiglio comparivano l'Avv. Filippo Vender e il reclamante in persona, il quale precisava che al minuto 28 del secondo tempo della gara oggetto dell'impugnazione, a seguito dell'infortunio dell'allenatore della Rugby Parma, si fosse trovato nella necessità di dover esser lui a comunicare indicazioni tecniche ai giocatori della squadra e che i precedenti richiami dell'arbitro fossero stati rivolti all'allenatore e non allo stesso sig. Di Fraia. L'Avv. Vender ha poi illustrato il reclamo e insistito per l'accoglimento.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, decideva come da separato dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni.

MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine dall'espulsione del Sig. Francesco Davide Di Fraia che è avvenuta nel corso della gara oggetto del reclamo a seguito di proteste e comportamento irrispettoso che sarebbero stati effettuati dallo stesso Sig. Di Fraia nei confronti del direttore di gara, Sig. Davide Gatta.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Preliminarmente, il Collegio osserva che per costane giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto arbitrale, al pari di altre fonti di prova privilegiate del nostro ordinamento, ha efficacia di piena prova fino a querela di falso.

Al fine di valutare l'impugnato provvedimento del Giudice Sportivo è necessario, quindi, verificare la ricostruzione fattuale contenuta nel referto da parte dell'arbitro Sig. Davide Gatta, il quale ha così scritto: *“Al 28 circa del secondo tempo, in occasione di un tentativo di porta da parte del Pesaro, dalla panchina del Parma il sig. Di Fraia continuava a gridare verso i propri giocatori. Visti i vani tentativi esperiti precedentemente di far cessare questi comportamenti, dopo aver fischiato per interrompere la partita per prendere provvedimenti, mi avvicinavo alla panchina del Parma quando il Sig. Di Fraia si rivolgeva al me dicendomi “ME NE DEVO ANDARE?”, al che gli ho comunicato la sua espulsione invitandolo ad uscire dal recinto di gioco. Durante il proseguimento della gara, ho sentito altre volte il sig. Di Fraia, oltre la staccionata che delimita il recinto di gioco, continuare ad urlare per gli episodi di gioco. A fine gara, mentre mi trovavo sul campo e rientravo nel mio spogliatoio, venivo avvicinato dal Sig. Di Fraia che, entrato nel campo do gioco, insistente si rivolgeva a me chiedendomi il motivo della sua espulsione, ripetendo frasi come: “LEI MI DEVE DIRE QUALE PUNTO DEL REGOLAMENTO MI VIETA DI URLARE AI MIEI GIOCATORI. Valutato che non c'erano le condizioni per un dialogo sereno, senza fermarmi ma continuando a dirigermi verso il mio spogliatoio, ho risposto che il problema era il suo comportamento antisportivo, al che lo stesso Di Fraia continuava nella sua violenza verbale e nella sua provocazione deliberata proferendo frasi come “IO URLO PERCHE' TUTTI MI DEVONO SENTIRE CHE IO LE FACCI UNA DOMANDA E LEI NON MI RISPONDE, ANCHE I CARABINIERI QUANDO MI FERMANO MI DICONO IL MOTIVO”. Una volta nello spogliatoio ho notato che le mie scarpe erano sporche di terra e sono uscito dallo spogliatoio stesso pulirle quando ancora il Sig. Di Fraia, nei pressi dello spogliatoio ricominciava ad aggredirmi verbalmente continuando a gridare...”*

Dal prolungato e particolareggiato referto in nessuna parte emergono proteste avverso decisioni, valutazioni e provvedimenti arbitrali, compresa l'espulsione, mentre è evidenziato



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

che il Sig. Di Fraia ha più volte urlato, o all'indirizzo dei propri giocatori, o dagli spalti o oltre la staccionata che delimita il terreno di gioco, o in occasione del colloquio avuto con l'arbitro per chiedere chiarimenti sul motivo della sua espulsione e sulla norma che sarebbe stata eventualmente violata.

Il Collegio osserva, quindi, che non risultano proteste che possano integrare la fattispecie di cui alla lett. b) dell'art. 28 del Regolamento di Giustizia, né "parole offensive ovvero comportamento irrispettoso nei confronti degli ufficiali di gara", di cui alla lett. c) dello stesso articolo, in quanto le "urla" o il mero "urlare", per come riportato nel referto, di per sé non è evidentemente rilevante se non emergono elementi oggettivi, univoci e concordanti che possano ricondurre tale comportamento in una delle fattispecie previste e sanzionate nel Regolamento di Giustizia.

Al riguardo, emerge che in più occasioni, sia durante che dopo la conclusione della gara, lo stesso reclamante abbia chiesto chiarimenti sulla norma del regolamento ritenuta violata che avrebbe determinato l'espulsione al direttore di gara, il quale ha sempre mancato di precisarla facendo riferimento a un genericamente censurato comportamento antisportivo, peraltro non circostanziato e, di conseguenza, non desumibile dalle condotte riportate nel referto.

Per quanto concerne la ritenuta aggressione verbale ("*ricominciava ad aggredirmi verbalmente continuando a gridare*") avvenute allorché, dopo la fine della gara, il direttore di gara è uscito dallo spogliatoio per andare pulire le scarpe sporche di terra, il Collegio osserva che non è stata meglio specificata e, comunque, dalla lettura del referto sembra consistere sempre nell'azione del "gridare" o "urlare" che, giova ripetere, in assenza di ulteriori precisazioni, di per sé non costituisce alcuna fattispecie riconducibile a una di quelle previste e sanzionate nel Regolamento di Giustizia.

Alla luce di quanto descritto nel referto arbitrale, pertanto, questa Corte ritiene che i comportamenti tenuti dal Sig. Francesco Davide Di Fraia non integrino alcuna delle fattispecie su cui si è fondata la sanzione inflitta nel provvedimento impugnato.

P.Q.M.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

- visti gli artt. 61, 28/1, lett. b), (proteste), e lett. c), (comportamento irrispettoso) del Regolamento di Giustizia;
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, annulla il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Emilia-Romagna, assunto nella riunione in data 29/1/2025, Comunicato GSR/Under 18/12, pubblicato in pari data, con cui il Sig. Francesco David Di Fraia, preparatore fisico della Rugby Parma 1931 Soc. Coop. Dil, è stato sanzionato con la sanzione di quattro mesi di interdizione (dal 26/1/2025 al 25/5/2025 compresi), per l'infrazione di cui all'art. 28/1, lett. a), (proteste) e lett. b), (comportamento irrispettoso), del Regolamento di Giustizia;
- dispone la restituzione del contributo funzionale;

Roma, 21 febbraio – 10 marzo 2025

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro